

Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

- dott. Giuseppe Ondei - Presidente rel.
- dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere
- dott.ssa Ernesta Occhiuto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. n. [REDACTED] promossa in grado d'appello

da

[REDACTED], in persona del suo legale rappresentante [REDACTED], rappresentato e difeso, come da procura allegata telematicamente, dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del predetto Avvocato [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso, come da procura allegata telematicamente, dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del predetto Avvocato (pec:

[REDACTED]

APPELLANTI

nei confronti di

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, come da procura allegata

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 901481416881711cca9411f681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 303f8593b6181853d18114c7ab7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

telematicamente, Dall'Avv. Vittorio Pisapia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Avvocato, sito in Via degli Omenoni, n. 2, Milano

APPELLATA

OGGETTO: contratti bancari.

*

Conclusioni delle parti

Per

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:

A) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del punto 1) del dispositivo della sentenza n. [redacted] resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Carmela Gallina – nel procedimento civile R.G. n. [redacted] pubblicata il 28/12/2023 e notificata il 3/1/2024, accogliere le conclusioni come precisate all'esito del giudizio di primo grado, in particolare ai punti A) e B) del foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si riporta:

"A) In via principale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di [redacted] [redacted], per la violazione del conto home banking intestato allo [redacted] [redacted] per tutti i motivi diffusamente esposti nella narrativa dell'atto di citazione ed ulteriormente precisati nelle successive memorie, **condannare** il predetto istituto di credito, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte attrice la somma di **€ 44.518,57**, oltre interessi legali e rivalutazione dal 11/7/19 al saldo. **B) Ancora in via principale, accertato e dichiarato** l'ingiustificato grave inadempimento posto in essere da banca [redacted] [redacted] alle obbligazioni dalla stessa contrattualmente assunte, **condannare** la medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice, come individuati al paragrafo d) del dell'atto di citazione. Danni che potrebbero essere meglio identificati e quantificati all'esito dell'espletanda istruttoria o che, comunque, potranno essere dal Giudice liquidati secondo equità ex art. 1226 c.c.

B) Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'ora appellata, dinanzi il giudice di primo grado, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

C) Ancora in via principale, riformare l'impugnata sentenza, al punto 2) del dispositivo, con conseguente vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

D) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado come formulate al punto C) delle conclusioni precisate nel foglio di p.c. già depositato, istnze da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte".

2

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688R1711cca9411f681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 303f8593b6b18f53d18114c7ab07182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

Per [REDACTED]

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, occorrendo anche in via di appello incidentale condizionato (e in accoglimento di quanto dedotto e dei motivi formulati col presente atto):

I. - respingere l'appello avversario in quanto inammissibile;

II. - respingere l'appello avversario in quanto, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese;

III. - respingere le eccezioni, difese e domande avversarie, tutte, in quanto, comunque, inammissibili e/o in ogni caso infondate, e comunque indimostrate per i motivi di cui in narrativa;

IV. - respingere ogni istanza avversaria in quanto inammissibile e/o comunque irrilevante per i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi professionali, anche con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014, oltre il rimborso forfettario 15%, delle spese, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.

Si chiede, fin d'ora, occorrendo, di essere autorizzati a depositare in cancelleria su chiavetta USB i file excel dei log prodotti in formato pdf sub ns. doc n. 3, fasc. I grado: ns. doc. B.03, in quanto il PCT non ne consente il deposito telematico.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche, si dichiara che è dovuto un contributo unificato di euro 777,00.

La Banca ripropone qui di seguito le conclusioni già formulate in primo grado:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione:

1. - respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e /o infondate in fatto e in diritto, e comunque indimostrate per i motivi di cui agli atti di causa della Banca;

2. - in via di stretto subordine, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, c. 1 e/o 2 c.c., escludere o comunque ridurre qualsivoglia risarcimento per i motivi di cui agli atti di causa della Banca;

In via istruttoria:

3. - rigettare, ove riproposte, tutte le istanze avversarie per i motivi di cui agli atti di causa della Banca;

4. - solo per quanto occorrer possa, per mero scrupolo di difesa e senza accettazione di alcuna inversione dell'onere di allegazione e prova, previa revoca di ogni contraria ordinanza, nella relativa parte, e in particolare dei provvedimenti in date 24 maggio 2021, 28 ottobre 2021 e 21 aprile 2022, ammettere i capitoli di prova già formulati dalla Banca con la sua seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, in particolare, i seguenti capitoli di prova per testi, con i testi sottoindicati:

1) “vero che i log prodotti dalla Banca sub doc. n. 3, che si rammostra, corri-spondono alle risultanze dei sistemi informatici della Banca”.

Testi: [REDACTED]



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

2) "Vero che il certificato ISO/IEC 27001 prodotto dalla Banca sub doc. n. 5, che si rammostra, rappresenta la certificazione della validità del sistema di gestione di [redacted] per il periodo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020".

3) "Vero che le comunicazioni di avvenuta presa in carico dei bonifici europei in data 11 luglio 2019 prodotti dalla Banca sub docc. nn.11, 12 e 13, che si rammostrano, corrispondono alle risultanze dei sistemi informatici della Banca".

Testi: [redacted]

4) "Vero che le comunicazioni di avvenuta presa in carico dei bonifici europei in data 11 luglio 2019, prodotti dalla Banca sub docc. nn.11, 12 e 13, che si rammostrano, corrispondono a quelle che [redacted] poteva visualizzare nella sezione 'archivio del proprio internet banking'".

5) "Vero che i report prodotti sub doc. n. 9 della Banca, che si rammostrano, corrispondono alle risultanze dei sistemi informatici della Banca".

Testi: [redacted]

*

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

1. – Il processo di primo grado

1.1. – L'atto di citazione in primo grado

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [redacted], in proprio nonché in qualità di legale rappresentante dello [redacted] (di seguito: lo "Studio"), conveniva in giudizio [redacted] (di seguito: la "Banca") e chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultima per l'avvenuta violazione del conto *home-banking* intestato a parte attrice nonché, per l'effetto, di condannare la medesima Banca:

- alla rifusione della somma di € 44.518,57, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- e al risarcimento del danno.

Gli attori, in particolare, deducendo l'esistenza del rapporto di conto corrente n. [redacted] intrattenuto dallo Studio con la Banca, assumevano di essere stati vittime, in data 11 luglio 2019, di una truffa per effetto della quale sarebbero state

4

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 907481416881711cca9411681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038593b681853d8114c7abd7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

eseguite sul conto corrente intestato allo Studio n. 3 disposizioni di bonifico *online* con accredito su *PostePay*, con i seguenti importi (per un valore complessivo di € 44.518,57):

- € 15.239,83 per “acquisto stock abbigliamento” – destinatario [REDACTED] – [REDACTED];
- € 13.937,82 per “acquisto moto d’acqua” – destinatario [REDACTED] – [REDACTED];
- € 15.340,92 per “acquisto Auto Fiat 500” – destinatario [REDACTED] – IBAN [REDACTED]

Il sig. [REDACTED] una volta avvedutosi dei predetti movimenti bancari, procedeva a formalizzare apposita denuncia-querela, datata 15 luglio 2019, nonché ad avvisare successivamente la Banca, mediante inoltro del modulo di disconoscimento di operazioni di pagamento non autorizzate, datato 17 luglio 2019 e da questi sottoscritto. A sua detta, infatti, i trasferimenti non erano stati disposti né da costui né dal personale dello Studio, essendo la segretaria (l’unica che era stata messa a conoscenza dei codici) in ferie al momento degli avvenimenti ed essendo, in ogni caso, questi avvenuti in tarda serata (dopo le 23:30), ossia durante l’orario di chiusura dello Studio. Né risultavano segni di effrazione nei locali di lavoro o sulla cassaforte, ivi presente, in cui venivano custoditi i codici e il *token* fornito dalla Banca.

Quanto alle procedure in questa sede d’interesse e che, in tesi, risulterebbero essere state fraudolentemente eluse da ignoti, il sig. [REDACTED] sosteneva che, all’epoca dei fatti, per poter disporre bonifici tramite *home-banking* fosse necessario:

- l’inserimento – per l’accesso al sito – di: i) codici fissi (codice utente e PIN); ii) codice dinamico generato tramite *token*, di volta in volta variabile;
- l’inserimento – per la disposizione effettiva del pagamento – di un ulteriore codice dinamico generato, al bisogno, tramite *token*.



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

Gli attori, invece, negavano (a differenza della Banca, come si vedrà *infra*) che i predetti codici dinamici venissero generati, all'epoca dei fatti, tramite O.T.P. comunicato via S.M.S. al cliente.

Ciò posto, a seguito dei fatti e della segnalazione di disconoscimento delle operazioni, la Banca provvedeva temporaneamente alla rifusione delle predette somme, salvo poi addebitarle nuovamente sul c/c intestato allo Studio, affermando che la frode non era attribuibile ai sistemi della Banca, dal momento che, a fronte delle verifiche effettuate, i bonifici risultavano essere stati disposti mediante utilizzo dei codici in possesso di parte attrice.

Gli attori, negando qualsivoglia coinvolgimento nei predetti accadimenti avversi e ritenendo, per converso, la Banca responsabile di non essersi sufficientemente spesa per prevenire ed evitare la frode bancaria asseritamente subita, agivano allora in giudizio a tutela delle proprie pretese e posizioni, nei termini in apertura esposti.

In via istruttoria, parte attrice chiedeva, infine, ove ritenuto necessario, di disporre C.T.U. volta ad accertare se il sistema informatico adottato dalla Banca per l'autenticazione del cliente, per l'accesso al conto *online* e per l'effettuazione di pagamenti *online*, fosse adeguato allo standard di sicurezza normativamente imposto agli intermediari finanziari, tenuto conto del livello di evoluzione tecnologica raggiunta in materia all'epoca dei fatti (luglio 2019).

1.2. – La comparsa di costituzione di

Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate e, in subordine, di escludere o ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e/o 2, c.c.

In particolare, la convenuta faceva notare come parte attrice assumesse la responsabilità della Banca invocando una presunta truffa subita, senza tuttavia offrire alcun riscontro estrinseco in merito all'effettiva verifica della stessa.

Anche a considerare come avvenuta la truffa, negava, poi, la propria responsabilità in relazione ai fatti occorsi, invocando primariamente il contratto n. 03200389 relativo a



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

“servizi via internet, cellulare e telefono” (di seguito: il “contratto”), stipulato sin dal 6 novembre 2012 con lo [REDACTED] e precisamente:

- l'art. 3 del contratto, a norma del quale “(...) *La Banca non è responsabile – di eventuali malfunzionamenti dei Servizi derivanti dal non corretto funzionamento delle apparecchiature del Cliente, né delle conseguenze derivanti dall'utilizzo, da parte del Cliente, di dati o informazioni forniti da Terzi e resi disponibili tramite i Servizi; – della eventuale perdita, alterazione o diffusione dei dati trasmessi attraverso i Servizi, se dovuta a interventi di terzi sulla rete telematica e su quella telefonica, oppure ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca*”;
- l'art. 5 del contratto, a norma del quale “1. *Il Cliente riconosce a sé riferibili tutte le operazioni effettuate previo utilizzo dei Codici, secondo quanto indicato nella Guida ai Servizi. 2. Il Cliente prende atto che attraverso l'utilizzo dei Codici è possibile disporre con effetto immediato dei beni e valori oggetto dei Rapporti Collegati. Pertanto il cliente si impegna a mantenere segreti i Codici, che sono strettamente personali e non cedibili a terzi, nonché a custodirli con la massima diligenza (...)*”;
- l'art. 8 del contratto, a norma del quale “(...) *le operazioni impartite mediante utilizzo dei Servizi sono automaticamente registrate dalle apparecchiature dedicate*” e “*la Banca può validamente fornire la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite un Servizio, per mezzo di registrazione fonografica o elettronica, a seconda dell'apparecchiatura utilizzata*” (c.d. “log” di tracciamento);
- le dichiarazioni conclusive del contratto, in base a cui: “*Il cliente prende atto che i Servizi sono regolati (...) dalla Guida ai Servizi che è a disposizione sul sito internet della Banca (...)*” e dalla quale risultano i seguenti avvisi:
 - i. “*il Codice OKey può essere generato dalla chiavetta fisica, ricevuto via SMS o generato dall'App [REDACTED] Mobile in modo automatico*”;

7

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca941f1681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 303f85c3b6181853d18114c7ab7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

- ii. *“le politiche di sicurezza del nostro sito e dell’app non prevedono in nessun caso la richiesta di fornire i codici di accesso via email o telefonicamente; nel caso ricevesti richieste di questo tipo, ti invitiamo a contattare prontamente la nostra Filiale online”;*
- iii. *“per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza di alcune disposizioni di pagamento che la banca considererà non abituali e quindi potenzialmente sospette sarà necessario inserire, oltre al codice O-Key, anche un codice di sicurezza che ti sarà inviato via SMS gratuitamente”.*

La Banca, inoltre, deduceva di tenere in costante aggiornamento il proprio sito internet per rendere edotti i clienti contro i rischi degli attacchi di *phishing* ed altre frodi informatiche.

La stessa, ancora, affermava che, da controlli interni eseguiti, i bonifici risultavano essere stati disposti con n. 3 operazioni, avvenute una alle 12:44 e le altre due alle 12:49, non invece in tarda serata, come affermato dall’attore: al più, in tarda serata risultava essere avvenuta la materiale esecuzione dei bonifici, trattandosi di bonifici europei non istantanei. Ciascuna delle operazioni presentava, poi, elementi tali da indurre il sistema antifrode della Banca a ritenere sospetta la transazione, con la conseguenza che, per la finalizzazione di tutte e tre le menzionate operazioni, venivano generati (come da informazioni rese nella Guida ai Servizi), a tutela del cliente, ulteriori codici di sicurezza O.T.S. che venivano inviati via S.M.S. al telefono risultante – per stessa ammissione del sig. [REDACTED] – nella esclusiva disponibilità dello Studio: e tutte e tre le volte questi codici venivano inseriti per la corretta conclusione delle operazioni di bonifico.

A sostegno della presente ricostruzione, la convenuta allegava apposito “log” di tracciamento.

La Banca, infine, deduceva di essere dotata di sistema di sicurezza facente ricorso alla c.d. autenticazione forte, conforme alle prescrizioni di legge (d. lgs. n. 218/2017) e



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

certificato ISO/IEC 27001 “standard” (riferimento internazionale per la sicurezza delle Informazioni, presente agli atti).

Per quanto sopra, la convenuta sosteneva che gli eventi oggetto di disamina dovevano imputarsi esclusivamente a parte attrice, se non per dolo sicuramente per colpa grave, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla Banca.

In subordine, chiedeva che la condotta di parte attrice – l’unica a cui, fino a prova contraria, dovevano ritenersi riferite le n. 3 operazioni di bonifico in discussione, essendo queste state disposte mediante utilizzo dei codici in esclusivo possesso dello Studio – venisse valorizzata per escludere o quanto meno ridurre la responsabilità della Banca, ex art. 1227, commi 1 e/o 2, c.c.

In via istruttoria, la convenuta chiedeva il rigetto delle istanze avversarie, ritenendo nel caso concreto la C.T.U. meramente esplorativa.

1.3. – Lo svolgimento del giudizio di primo grado

All’esito dell’udienza di prima comparizione, tenutasi il 23 febbraio 2021 secondo modalità della trattazione scritta, il Giudice concedeva termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Con successiva ordinanza istruttoria del 24 maggio 2021, il Giudice, ritenendo opportuno disporre la C.T.U. alla luce delle articolate difese delle parti e delle divergenti ricostruzioni dell’accaduto, nominava a tal fine l’Ing. [REDACTED]

In occasione dell’udienza del 28 ottobre 2021, alla presenza dei C.T.P., veniva conferito l’incarico al C.T.U.; a seguire, il 18 marzo 2022 veniva depositata la relazione finale.

Da ultimo, al termine dell’udienza del 28 settembre 2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

1.4. – La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10534, pubblicata in data 28 dicembre 2023, rigettava le domande attoree.

In particolare, il Giudice di prime cure, anzitutto, dichiarava tardiva l’eccezione sollevata, con la memoria n. 3 di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., dagli attori in merito all’attendibilità del “log” di tracciamento allegato dalla Banca in sede di comparsa di



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

costituzione e riteneva, per l'effetto, pienamente attendibili gli esiti della C.T.U. (fondatesi sul "log" di tracciamento).

A fronte di ciò, in secondo luogo, riteneva accertate sulla base di tali documenti (*i. e.*: "log" di tracciamento; e relazione C.T.U.): l'operatività, all'epoca dei fatti, del sistema di sicurezza bancario ad "autenticazione forte"; nonché la riferibilità – almeno formale – a parte attrice delle operazioni bancarie oggetto di disamina, posto che le stesse risultavano essere state eseguite mediante utilizzo dei codici statici e dinamici nella disponibilità esclusiva del cliente.

In via logicamente successiva, pur senza dubitare dell'effettiva verifica, a monte, della truffa informatica, il Tribunale evidenziava che:

- gli attori, oltre ad aver ammesso di aver comunicato quanto meno ad un'altra persona (la segretaria di Studio) i codici bancari, non avevano fornito alcuna possibile spiegazione in merito alle modalità attraverso cui terzi ignoti avrebbero potuto carpire i codici anche in assenza della collaborazione da parte degli interessati;
- e, in aggiunta, non era stato possibile procedere alla verifica dei dispositivi utilizzati dallo Studio per eseguire le operazioni *online*, pur essendo, questa, l'unica attività che avrebbe potuto fornire riscontro alla ricostruzione attorea riguardo alla possibile illecita intercettazione dei dati riservati.

Per tali ragioni, il primo giudice respingeva le domande attoree ritenendo insoddisfatto il relativo onere probatorio e, per l'effetto, condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.

2. – Il giudizio di secondo grado

2.1. – L'atto di citazione in appello

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 1° febbraio 2024, il sig. [REDACTED] in proprio e in qualità di legale rappresentante dello [REDACTED]

10

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca941f1681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 303f85b3b6b18f53d18114c7abd7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

██████████, ha impugnato la sentenza n. 10534 del 2023 del Tribunale di Milano, affidandosi a n. 6 motivi di gravame.

2.1.1. – I motivi di gravame

2.1.1.1. – Il primo motivo di gravame: viene censurata l'errata individuazione della fonte pattizia applicabile al caso concreto.

2.1.1.2. – Il secondo motivo di gravame: si lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie per prova testimoniale formulate da parte attrice.

2.1.1.3. – Il terzo motivo di gravame: oggetto di censura sono l'errata dichiarazione di tardività della contestazione del doc. 3 di controparte e l'immotivata valutazione della rilevanza probatoria del medesimo.

2.1.1.4. – Il quarto motivo di gravame: risulta contestata l'apoditticità caratterizzante la valutazione della C.T.U. espletata.

2.1.1.5. – Il quinto motivo di gravame: vengono criticate la contraddittorietà tra le circostanze accertate in sentenza e la decisione assunta nonché l'imputazione *contra legem* dell'onere della prova.

2.1.1.6. – Il sesto motivo di gravame: costituisce oggetto di doglianza l'omessa pronuncia su ulteriori ipotesi fondanti la responsabilità di ██████████

2.1.2. – La reiterazione delle istanze istruttorie

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, gli odierni appellanti hanno, altresì, reiterato le istanze istruttorie già articolate in primo grado e non ammesse.

2.2. – Comparsa di costituzione e risposta

Si è costituita in giudizio ██████████, chiedendo il rigetto dell'appello avversario in quanto inammissibile *ex art. 348-bis c.p.c.* e infondato.

2.2.1. – La reiterazione delle istanze istruttorie

Con la comparsa di costituzione e risposta, parte appellata ha, altresì, reiterato le istanze istruttorie già articolate in primo grado e non ammesse.

2.3. – Lo svolgimento del processo d'appello

All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata rinviata all'udienza del 11 marzo 2026 per discussione orale dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350-*bis* c.p.c.



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

Al termine di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

*

I motivi della decisione

3. – La decisione della Corte

L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.

3.1. – Il terzo motivo di appello

Seguendo un criterio di priorità logica, la Corte ritiene necessario esaminare, in apertura, il terzo motivo di gravame.

3.1.1. – Gli argomenti delle parti

Con esso, anzitutto, gli **appellanti** censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta tardiva l'eccezione da essi sollevata – con la memoria n. 3 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. – circa l'attendibilità del "log" di tracciamento prodotto in giudizio dalla Banca con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado.

In secondo luogo, contestano, in ogni caso, al Giudice di prime cure di non aver adeguatamente valutato *sua sponte* l'ammissibilità e la rilevanza del documento in analisi e di non averne, conseguentemente, disposto l'espunzione dall'elenco dei documenti e mezzi istruttori utilizzabili: l'espunzione, infatti, sarebbe stata doverosa a prescindere dal sollevamento di qualsivoglia eccezione sul punto, trattandosi, in tesi, di documento autoprodotta, privo di firma e di data e carente dal punto di vista informativo e contenutistico.

██████████ si oppone alla presente doglianza, anzitutto ribadendo la tardività dell'eccezione e, in secondo luogo, sostenendo l'infondatezza della stessa, posto che i "log" di tracciamento rientrano tra le modalità di registrazione elettronica che il cliente ha espressamente accettato – con la sottoscrizione del contratto (cfr. art. 8 del contratto) – di vedere utilizzate da parte della Banca per fornire la prova delle operazioni eseguite.

A suffragio della rilevanza di tali registrazioni informatiche, ██████████ invoca, altresì, cospicua giurisprudenza di merito.

12

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f171cca941f1681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038593b6b181853d18114c7ab7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

3.1.2. – Le ragioni della decisione

La doglianza non merita accoglimento.

Invero, va premesso che, in generale, nelle cause di *phishing*, i “log” informatici vengono usualmente prodotti dalla Banca per assolvere all’onere di cui all’art. 10 d. lgs. n. 11/2010 e, precisamente, risultano utilizzati per dimostrare che l’operazione bancaria è stata autenticata, correttamente registrata e non addebitabile a malfunzionamenti di sistema. Oltre a ciò, e per quanto attiene al caso concreto, lo Studio, in ogni caso, aveva espressamente accettato sin dal 2012, sottoscrivendo il contratto con la Banca, che la stessa potesse servirsi di siffatte registrazioni informatiche per provare la riferibilità al cliente delle transazioni ivi registrate (cfr. art. 8 del contratto).

Non vi sono, dunque, ragioni perché il Giudice dubiti della loro attendibilità, rilevanza od utilizzabilità, *a priori* e a prescindere da qualsivoglia rimostranza delle parti sul punto, trattandosi di semplici registrazioni di dati, operate automaticamente dai sistemi informatici utilizzati dalla banca. E, anzi, è corretto riconoscere ai “log” di tracciamento valore di riproduzioni informatiche, utilizzabili in quanto tali ai sensi dell’art. 2712 c.c., ove non specificamente contestati.

Stante la necessità di una specifica contestazione sul punto, va, poi, dato atto che, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, in concreto risulta effettivamente tardiva l’eccezione in merito all’attendibilità del “log” di tracciamento, dal momento che:

- essa era funzionale a contestare la veridicità di un fatto affermato dalla Banca sin dalla comparsa di costituzione e riguarda(va), precisamente, l’attendibilità di un documento – il “log” di tracciamento – allegato dalla convenuta in occasione del predetto atto difensivo;
- essa è stata avanzata, per la prima volta, con la memoria n. 3 di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.;
- e, tuttavia, secondo la disciplina dell’art. 183 c.p.c., i fatti allegati negli atti introduttivi e i relativi documenti dovevano essere contestati, al più tardi, con la memoria n. 1 di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.

13

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 901481416881711cca9411f681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038593b6181853d18114c7ab7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

3.2. – Il quarto motivo di appello

In via logicamente successiva, preme affrontare, sin d’ora, anche il quarto motivo di appello, a mezzo del quale gli appellanti censurano il carattere asseritamente apodittico della valutazione fatta dal Giudice di prime cure in merito alla disposta C.T.U.

3.2.1. – Gli argomenti delle parti

A tal riguardo, il sig. [REDACTED], in proprio nonché in qualità di legale rappresentante dello Studio, sostiene che il Tribunale di Milano avrebbe ritenuto di fondare, del tutto illogicamente, le proprie conclusioni sugli esiti della C.T.U., benché questa dovesse ritenersi del tutto inattendibile essendo stata “*effettuata esclusivamente sulla [base di una] acritica e superficiale lettura dei dati riportati*” nel “log” di tracciamento, ovverosia senza previamente accertare l’attendibilità delle registrazioni informatiche prodotte dalla Banca e, ancor più a monte, l’effettivo grado di sicurezza, il corretto funzionamento nonché l’adeguatezza del sistema informatico adottato da [REDACTED]

[REDACTED], anzitutto, nell’opporsi alla presente doglianza:

- da un lato, richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora il giudice di merito ritenga persuasive le conclusioni del consulente tecnico, non è necessario che esponga in modo puntuale le ragioni del proprio convincimento, poiché l’obbligo motivazionale è soddisfatto mediante il richiamo alle fonti dell’apprezzamento, dalle quali può desumersi l’implicito rigetto delle argomentazioni contrarie;
- dall’altro lato, ribadisce che, in ogni caso, essendo tardiva la contestazione del “log” di tracciamento agli atti, questo documento fa piena prova in giudizio ex art. 2712 c.c.

In secondo luogo, evidenzia come, in ogni caso, le contestazioni operate dagli odierni appellanti risultino, sul punto, del tutto generiche, posto che, a fronte delle valutazioni assunte dal Tribunale, essi non contrappongono alcuna specifica deduzione in ordine alla C.T.U. espletata.

14

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 901481416881711cca9411681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038693b681863d8114c7abd7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

Infine, quanto alla presunta necessità di accertare il livello di sicurezza e di adeguatezza del sistema informatico in dotazione della Banca, l'appellata insiste nel sostenere che il sistema di "autenticazione forte" (di cui è dotata la Banca, come da certificato ISO/IEC 27001 agli atti) è conforme alla normativa nazionale ed europea.

3.2.2. – Le ragioni della decisione

La Corte ritiene il presente motivo di appello infondato.

Per sciogliere il nodo della questione, in particolare, va primariamente premesso e ribadito che:

- la Corte ritiene tardiva – per le ragioni di cui sopra – la contestazione, operata dagli attori e odierni appellanti, in merito all'attendibilità dei "log" di tracciamento e, sempre a parere della Corte, ciò conduce a riconoscere ad essi valore di piena prova *ex art. 2712 c.c.*;
- la Banca, sin dal momento della sua costituzione, ha prodotto apposita certificazione in merito alla conformità del sistema di sicurezza in dotazione rispetto allo standard di sicurezza richiesto dalla normativa nazionale ed europea.

Per quanto sopra, è, allora, del tutto improprio definire apodittica la valutazione operata dal Giudice di primo grado.

La C.T.U., infatti, si fonda sulla lettura di un documento la cui attendibilità, come detto, non è ormai suscettibile d'essere contestata e conferma che la Banca, già all'epoca dei fatti, ricorreva al sistema di autenticazione forte nei rapporti col cliente.

Inoltre, gli attori e odierni appellanti – salvo contestare tardivamente l'attendibilità del "log" di tracciamento – non hanno, per il resto, mai prodotto né posto in luce elementi – circostanziati e puntuali – idonei a negare, ma nemmeno porre in dubbio, la logicità nonché l'eshaustività degli esiti della consulenza.

La Banca, per parte sua, ha dimostrato in giudizio di essere dotata di sistemi di sicurezza in linea con gli standard normativi nazionali ed europei.



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026

**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

Il Tribunale di Milano ha, poi, in ogni caso, adeguatamente esposto le ragioni del suo positivo convincimento in merito all'affidabilità degli esiti della consulenza, nella parte in cui ha correttamente ritenuto *"l'operato del consulente logico, coerente, scevro da errori nonché ampiamente esaustivo in relazione ai quesiti ed alle repliche alle osservazioni dei consulenti di parte"* (pag. 3 della sentenza di primo grado).

Infine, va sin d'ora evidenziato che è, altresì, inconferente l'affermazione secondo cui, anche a dare per dimostrata l'attendibilità dei "log" e degli esiti della C.T.U., le operazioni bancarie rilevate non sarebbero comunque ascrivibili al cliente ma a soggetti terzi, dal momento che, per le ragioni che si andranno ad esporre, gli attori non possono dirsi aver provato neppure in termini generalissimi l'affermata truffa subita.

3.3. – Il primo motivo di appello

Riprendendo l'ordine dei gravami seguito nell'atto di appello, la Corte prende ora ad esaminare il primo motivo di appello.

3.3.1. – Gli argomenti delle parti

Con il primo motivo di gravame, gli **appellanti** si dolgono del fatto che il Giudice di primo grado ha posto a fondamento della propria decisione il dato secondo cui sia il contratto del 6/11/2012 sia la Guida ai Servizi del 2019 erano le fonti normative pattizie applicabili al caso in esame: la predetta circostanza, infatti, non risulterebbe essere mai stata effettivamente accertata in corso di causa.

Più precisamente, in tesi, mentre sarebbe pacifico che i rapporti tra lo Studio e la Banca all'epoca dei fatti (luglio 2019) erano regolati sulla base del contratto del 2012 (prodotto dalla Banca e in forza del quale lo Studio aveva conseguito il *token*), risulterebbe invece del tutto opinabile l'applicabilità nel caso concreto della Guida ai Servizi del 2019 (egualmente prodotta dalla Banca in giudizio e in forza della quale è stata messa a disposizione dei clienti di [redacted] la possibilità di gestire il conto *home-banking* anche con modalità alternativa rispetto al *token*, *i. e.* tramite generazione di codici O.T.P. via telefono), non risultando agli atti elementi da cui poter desumere che le parti avessero pattuito di integrare gli aggiornamenti della Guida ai Servizi nel contratto originario.

16

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 901481416881711cca941f1681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038593b681853d8114c7ab7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

Tale errore di fondo avrebbe condotto, dunque, il Giudice di prime cure ad affermare illogicamente l'infondatezza delle pretese attoree sull'assunto che le disposizioni di bonifico erano risultate "conformi alla procedura di identificazione prevista dal contratto": questa affermazione, precisamente, sarebbe illogica in quanto le operazioni di bonifico in disamina non sono state realizzate mediante utilizzo del *token* (i. e. mediante l'unica procedura oggetto di originaria contrattazione tra le parti), ma mediante utilizzo – indebito – dei codici statici e dinamici generati tramite S.M.S. (i. e. tramite la procedura che la Guida ai Servizi ha successivamente messo a disposizione della clientela).

_____ contesta, per cominciare, l'ammissibilità stessa del motivo di gravame, per difetto di chiarezza e specificità.

Nel merito, poi, richiamando a sostegno della propria posizione gli esiti della C.T.U. di primo grado, insiste nell'affermare che le n. 3 operazioni di bonifico di cui si discute in questa sede sono riferibili allo Studio sulla base della procedura contrattualmente prevista, posto che il contratto del 2012 rinviava espressamente – quanto a disciplina negoziale applicabile – alla Guida ai Servizi ed ai suoi possibili aggiornamenti, con l'avviso che gli stessi sarebbero stati messi, nel tempo, a disposizione della clientela sul sito internet della Banca (cfr. art. 18 del contratto).

3.3.2 - Le ragioni della decisione.

Anche il presente motivo d'appello è infondato.

Pur soprassedendo sul fatto che gli odierni appellanti, in primo grado, non hanno mai posto in dubbio la vigenza, all'epoca dei fatti, della Guida ai Servizi del 2019 (prodotta dalla Banca) né hanno mai contestato la mancata prova in merito alle pattuizioni intercorse tra le parti (se non del tutto genericamente in sede di repliche *ex art.* 190 c.p.c.), la Corte, per cominciare, evidenzia quanto segue: la revisione che nel 2019 ha interessato la suddetta Guida non ha limitato in alcun modo i diritti o le prerogative dello Studio nascenti da contratto, ma, semplicemente, ha aggiornato – tenuto conto dell'evoluzione tecnologica *medio tempore* registratasi – la gamma di strumenti a sua disposizione per l'esecuzione di operazioni bancarie *online*. Sicché, che le parti

17

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca941f1681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038593b6b181853d18114c7ab7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

avessero o meno specificamente negoziato tali modifiche sarebbe una circostanza già di per sé inconferente, ai fini che in questa sede interessano.

In aggiunta, è la stessa C.T.U. (che, per le ragioni sovraesposte, deve ritenersi pienamente attendibile in punto di risultati e, dunque, validamente impiegabile come base decisionale) a confermare che i bonifici in discussione sono stati disposti secondo la procedura di autenticazione forte descritta nella Guida ai Servizi, e non, invece, secondo la procedura implicante l'utilizzo del *token*; il che dimostra come, diversamente da quanto affermato e presumibilmente ricordato dagli attori e odierni appellanti, gli stessi, a luglio 2019, già avevano cominciato ad accedere e disporre del conto corrente dello Studio, fruendo della nuova procedura messa a disposizione dalla Banca e avendo allora accettato, per ciò solo, l'aggiornamento contrattuale.

In ogni caso, poi, il presente motivo di appello risulta infondato per una ulteriore e dirimente ragione: contrariamente a quanto asserito dagli odierni appellanti, è pacifico che il contratto sottoscritto tra le parti nel 2012 riconosceva alla Guida ai Servizi ed ai suoi possibili aggiornamenti (ivi compreso, allora, quello del 2019) la funzione di fonte normativa pattizia integrativa applicabile nel rapporto; funzione che, quindi, non può essere oggi posta in dubbio. Era, infatti, l'art. 18.1 del contratto a disporre espressamente che *"La Guida ai Servizi può essere modificata o integrata dalla Banca in qualsiasi momento:*

- *per esigenze di carattere tecnico, conseguenti all'evoluzioni e all'aggiornamento degli strumenti tecnologici a supporto delle diverse funzionalità usufruibili con i Servizi;*
- *oppure al fine di migliorare l'efficienza dei Servizi, ampliare la gamma dei Rapporti Collegabili e delle Informazioni, operazioni e servizi offerti"*.

Da ultimo, a ulteriore suffragio dell'infondatezza della presente doglianza, può svolgersi la seguente considerazione: se la Banca non avesse nel tempo aggiornato i propri sistemi operativi e di sicurezza, questo sì che avrebbe potuto rilevare quale dato



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

indicativo di una sua eventuale responsabilità per truffe informatiche ai danni dei clienti.

3.4. – Il secondo motivo di appello

La Corte viene ora ad esaminare il secondo motivo di appello, col quale gli attori lamentano il mancato accoglimento delle istanze istruttorie per prova testimoniale, tramite le quali, in tesi, sarebbe stato possibile accertare che effettivamente la procedura di identificazione in uso presso lo Studio all'epoca dei fatti era quella fondata su ricorso al *token* e non – come sostenuto, invece, dalla Banca – quella basata sulla generazione dei codici dinamici tramite S.M.S.

3.4.1. – Gli argomenti delle parti

In tesi, gli **attori** in primo grado avrebbero formulato specifiche e circostanziate istanze probatorie testimoniali – a sostegno del dato secondo cui, all'epoca dei fatti, lo Studio si serviva ancora della chiavetta fisica per operare *online* – che, del tutto immotivatamente, il Tribunale di Milano avrebbe deciso di non accogliere, ritenendo di “*credere sulla parola*” (pag. 10 dell'atto di appello) alla convenuta, nonostante l'assenza di un documento agli atti attestante l'avvenuta restituzione del *token* alla Banca.

██████████ sostiene, in via preliminare, l'inammissibilità del presente motivo di appello. Nel merito, afferma, poi, in ogni caso, l'infondatezza del motivo di doglianza, posto che la C.T.U. disposta in primo grado ha accertato la vigenza, all'epoca dei fatti, del sistema di sicurezza basato sulla “autenticazione forte” implicante la generazione dei codici dinamici tramite O.T.P. trasmesso via S.M.S. e non, invece, la procedura presupponente il ricorso al *token*.

3.4.2. – Le ragioni della decisione

Anche il presente motivo di appello non risulta meritevole di accoglimento.

L'istanza probatoria in discorso, infatti, era funzionale a provare, nelle prospettazioni attoree, esclusivamente il presunto ricorso, all'epoca dei fatti, alla procedura implicante l'utilizzo del *token* e non, invece, a quella presupponente il ricorso a codici dinamici generati via S.M.S. Tale ricostruzione, tuttavia, va respinta non perché sia opportuno

19

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca941f1681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038693b681863d8114c7ab7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

“credere sulla parola” alle affermazioni dell’appellata, bensì in quanto risulta apertamente smentita sia dalle prove documentali allegate dalla Banca, e non ritualmente né tempestivamente contestate, sia dagli esiti della C.T.U.; il che rende legittimo il rigetto della richiesta istruttoria operato dal Giudice in primo grado.

3.5. – Il quinto motivo di appello

La Corte viene ora ad esaminare il quinto motivo di gravame sottoposto alla Sua attenzione.

3.5.1. – Gli argomenti delle parti

Gli **appellanti** lamentano, anzitutto, la contraddittorietà della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale:

- da un lato, ha ritenuto verosimile che i bonifici di cui si discute nel presente giudizio fossero stati disposti a seguito di *phishing* ai danni dello Studio;
- dall’altro lato, ha rigettato le domande attoree ritenendo non soddisfatto da parte attrice l’onere probatorio quanto a:
 1. concrete modalità tramite cui ignoti avrebbero avuto accesso, senza la cooperazione del cliente, ai codici statici e dinamici necessari per disporre del conto corrente intestato allo Studio;
 2. mancata ricezione, sul telefono in uso allo Studio, degli S.M.S. comunicanti l’O.T.P. necessario per accedere al sito *home-banking* e disporre i bonifici.Ciò, soprattutto, in virtù del principio per cui *negativa non sunt probanda*.

Censurano, quindi, l’irrazionalità nell’affermare, per un verso, accertata la truffa e, per altro verso, non sufficientemente provata la non riconducibilità al cliente delle operazioni eseguite sul suo conto corrente.

In secondo luogo, asseriscono che *contra legem* – e precisamente in violazione dell’art. 10 d. lgs. n. 11/2010 – il Tribunale avrebbe imputato agli attori e odierni appellanti l’onere della prova, che invece graverebbe – tenuto conto della materia della controversia – sulla Banca. Più specificamente, secondo le prospettazioni attoree, non spettava allo Studio provare di essere estraneo alla truffa, ma sarebbe spettato a [REDACTED]

20

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca941f1681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038593b681853d8114c7ab7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

██████████ fornire la prova della frode, del dolo e della colpa grave dello Studio nel raggio.

██████████, per parte sua, sostiene l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del presente motivo di appello, stante la congruità e logicità della decisione di primo grado.

3.5.2. – Le ragioni della decisione

Anche la presente doglianza deve ritenersi infondata e, per questo, immeritevole di accoglimento.

Parte appellante, invero, non pare essersi confrontata con il reale *iter* decisionale seguito dal Tribunale, e che questa Corte ritiene di condividere, il quale è così sintetizzabile:

- il “log” di tracciamento e la relazione finale di C.T.U. (l’attendibilità dei quali, per le ragioni ampiamente esposte, non è in questa sede suscettibile di contestazione) attestano che, almeno formalmente, i n. 3 bonifici partiti dal conto corrente dello Studio erano stati autorizzati mediante inserimento dei codici in esclusivo possesso del cliente ed erano, quindi, a quest’ultimo riconducibili. Più specificamente, dalle predette fonti di prova emerge che:
 1. la procedura in uso al cliente, all’epoca dei fatti, per accedere al sito *home-banking* e disporre i pagamenti *online*, già si basava sul sistema di sicurezza ad “autenticazione forte”;
 2. il sistema di sicurezza della Banca, l’11 luglio 2019, aveva effettivamente riscontrato che l’indirizzo IP utilizzato per eseguire le n. 3 operazioni bancarie in disamina era diverso da quelli usualmente utilizzati dal cliente e, per questo motivo, aveva attivato il servizio di *alerting*;
 3. il servizio di *alerting*, allora, aveva generato – per ciascuna operazione sospetta – un S.M.S., inviato al numero di telefono in uso allo Studio, contenente un ulteriore codice di sicurezza da inserire per il buon esito della disposizione di bonifico;
 4. gli ulteriori codici di sicurezza di cui al p.to precedente erano stati, tutti, effettivamente inseriti dal disponente.



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

- gli attori non hanno offerto alcuna ricostruzione, neppure generica o ipotetica, in merito a come soggetti estranei e ignoti sarebbero entrati in possesso dei codici del cliente e, conseguentemente, sarebbero riusciti a portare a termine la truffa ai loro danni. Per contro, gli stessi hanno affermato che almeno un soggetto diverso dal cliente (*i. e.* la segretaria) era a conoscenza dei predetti codici;
- premesso che dai “log” di tracciamento emerge che il sistema di sicurezza ha trasmesso al numero di telefono corrispondente a quello in uso allo Studio apposito S.M.S. contenente i codici dinamici per autorizzare le tre operazioni bancarie (circostanza che, quindi, può ritenersi essere stata positivamente provata dalla Banca), spettava allora agli attori dimostrare che, in fatto, gli S.M.S. non erano mai stati ricevuti dallo Studio. Il che, tuttavia, non è avvenuto.

Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha, allora, ritenuto che:

- in giudizio, lo Studio non è riuscito a provare alcunché:
 1. né la truffa a monte (la quale, infatti, è stata solo genericamente affermata);
 2. né – anche a dare la truffa per dimostrata – le concrete modalità tramite cui terzi ignoti erano entrati nella disponibilità dei codici (ad esempio: e-mail di *phishing*, telefonata proveniente da numero artefatto ma apparentemente riconducibile all’istituto di credito, messaggistica istantanea, etc.);
 3. né, ancora, l’asserita clonazione del numero di telefono (che avrebbe, in tesi, impedito al cliente di ricevere personalmente i messaggi di *alerting*).
- la Banca, invece, ha fornito elementi univoci e concordanti a sostegno della propria irresponsabilità, precisamente:
 1. dando prova di essere dotata di sistema di sicurezza adeguato agli standard nazionali ed europei vigenti;
 2. dimostrando che i bonifici erano stati disposti con utilizzo dei codici in esclusivo possesso del cliente;
 3. dimostrando che il sistema di sicurezza della Banca aveva rilevato la natura sospetta delle operazioni e, perciò, aveva attivato la procedura di *alerting*.

22

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 901481416881711cca9411f681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038593b6b1853d8114c7abd7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

Quest'ultima era stata, poi, positivamente finalizzata da dispositivo mobile (il telefono cellulare) appartenente al cliente.

Per tutto quanto sopra, il Tribunale di Milano ha ritenuto, in conclusione, non assolto, da parte attrice, l'onere probatorio su di essa gravante e, per converso, adeguatamente soddisfatto, da parte della Banca, il pur rigoroso onere probatorio imposto dall'art. 10 d. lgs. n. 11/2010 e richiesto, nelle fattispecie in esame, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'intermediario in presenza di colpa grave del cliente.

Come anticipato, la Corte ritiene condivisibile il presente *iter* decisionale; ciò anche tenuto conto di due ulteriori elementi, non valorizzati nella sentenza di primo grado.

In primo luogo, e in via generalizzata, [redacted] sia nella Guida ai Servizi sia sul proprio sito internet, sin dall'epoca dei fatti ammoniva i propri clienti in merito al fenomeno del *phishing* nonché in merito alle altre truffe informatiche in cui gli stessi avrebbero potuto incorrere e li invitava, in tale ottica, a non divulgare i propri codici personali.

In secondo luogo, e avendo specifico riguardo al caso concreto, va dato atto del fatto che i bonifici in disamina avevano natura "non istantanea"; il che significa che, se gli attori avessero tempestivamente e diligentemente vigilato sul proprio conto corrente, avrebbero potuto arginare i danni derivanti dalla presunta truffa subita, revocando le disposizioni di bonifico. Ciò, tuttavia, non è avvenuto e, anzi, gli attori si sarebbero resi conto dei disposti bonifici solo 4 giorni dopo (*i. e.* il 15 luglio 2019) l'esecuzione dei medesimi (avvenuta l'11 luglio 2019).

Le circostanze e i fatti sino ad ora esposti non possono che condurre a ritenere la Banca esente da responsabilità per la presunta violazione dell'*home-banking* del cliente, posto che, per quanto rigoroso sia, alla luce della materia considerata, il parametro valutativo di siffatta responsabilità, lo stesso non può essere interpretato in modo tale da arrivare a ritenere gli istituti di credito oggettivamente responsabili per qualsivoglia truffa subita dalla clientela; del resto, l'odierno dispiegamento dei traffici economici e giuridici impone pur sempre anche agli utenti un minimo di diligenza e di autoreponsabilità, la



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026

**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

cui violazione non può essere addossata alla Banca per il sol fatto di rivestire, essa, una posizione qualificata nel settore.

Infine, non va trascurato che affermare la responsabilità di [redacted], in una fattispecie come quella in esame condurrebbe a un esito potenzialmente assai distortivo. Ciò, per il vero, equivarrebbe, nella sostanza, ad affermare che ogni bonifico, pur disposto *online* mediante l'utilizzo dei codici personali nella disponibilità esclusiva del cliente, dovrebbe potere essere rimborsato dalla Banca a fronte della mera dichiarazione di disconoscimento dell'operazione proveniente dal cliente. Tale soluzione, tuttavia, sarebbe manifestamente irrazionale, risultando in aperto contrasto con i principi che governano la ripartizione degli oneri di diligenza e di rischio nei servizi di pagamento.

3.6. – Il sesto motivo di appello

Con l'ultimo motivo di gravame, gli **appellanti** lamentano l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure in merito ad ulteriori e rilevanti profili di responsabilità a carico della Banca.

3.6.1. – Gli argomenti delle parti

Gli **appellanti**, in particolare, ritengono che il Giudice abbia errato nell'omettere di pronunciarsi sulla responsabilità di [redacted]

- per non avere la Banca (al di fuori del presente giudizio) mai comunicato in precedenza né allo Studio né all'Autorità Giudiziaria gli estremi della postazione IP (n. 62.173.173.254) che ha materialmente disposto i bonifici, con conseguente violazione dei canoni di buona fede oggettiva e correttezza, oltre che di diligenza dell'accorto banchiere e responsabilità *ex art.* 2043 c.c. per violazione del principio del *neminem laedere* nell'ambito della *culpa in omittendo*;
- per avere la Banca messo a disposizione del cliente il sistema di "autenticazione forte" (più sicuro) solo a seguito della truffa subita, con conseguente sua responsabilità contrattuale;

24

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f1711cca9411681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 303f85b3b6b81853d8114c7abd7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

- per avere la Banca omesso di tutelare e proteggere i dati sensibili del cliente, con conseguente responsabilità per inadempimento agli obblighi imposti dal G.D.P.R.

[REDACTED], per parte sua, oltre a sostenere l'inammissibilità del presente motivo di doglianza, lo contesta ad ogni modo nel merito evidenziando che:

- quanto alla presunta responsabilità aquiliana per *culpa in omittendo*, la Banca non ha alcun obbligo di fornire i "log" di tracciamento al cliente e, comunque, quest'ultimo, a seguito dei fatti occorsi, non aveva mai chiesto di avere accesso a tali registrazioni informatiche;
- quanto alla presunta responsabilità dell'istituto di credito per non avere questo tempestivamente messo a disposizione del cliente un adeguato sistema di sicurezza, gli stessi esiti della C.T.U. nonché il "log" di tracciamento contraddicono apertamente l'affermazione, dal momento che testimoniano come, all'epoca dei fatti, lo Studio già si servisse del sistema di autenticazione a due fattori;
- quanto alla presunta responsabilità della Banca per violazione del G.D.P.R., la censura degli appellanti risulta assolutamente generica e, comunque, infondata.

3.6.2. – Le ragioni della decisione

Anche quest'ultima doglianza risulta, a parere della Corte, priva di fondamento, mentre colgono nel segno le difese di parte appellata.

Sulla presunta responsabilità della Banca per omessa comunicazione dell'indirizzo IP autore della presumibile truffa perpetrata ai danni degli attori ed odierni appellanti, due sono le considerazioni dirimenti. Per cominciare, non vi sono disposizioni normative che impongono alla Banca di comunicare, *sua sponte*, tali informazioni al cliente, neppure in caso di asserita truffa ai suoi danni. Oltre a ciò, va dato atto del fatto che il cliente era consapevole dell'esistenza di siffatte registrazioni informatiche (essendo queste espressamente menzionate all'art. 8 del contratto da questi sottoscritto) e,

25

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f1711cca941f1681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038593b6b181853d18114c7abd7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

nonostante ciò, non v'è prova che il cliente abbia mai richiesto alla Banca di entrarne in possesso o, almeno, di visionarle, a seguito dei fatti occorsi.

Sulla presunta responsabilità della Banca per non avere, essa, messo a disposizione – se non dopo gli avvenimenti per cui in questa sede si procede – un sistema di sicurezza realmente adeguato allo scopo (tenuto conto dello sviluppo tecnologico in essere al momento dei fatti), basti osservare che il presupposto stesso dell'affermazione di tale profilo di responsabilità è inconsistente: i documenti agli atti consentono, invero, di affermare (diversamente da quanto sostenuto dagli odierni appellanti) che, alla data dell'11 luglio 2019, lo Studio già si serviva del sistema di sicurezza ad autenticazione forte.

Sulla presunta responsabilità della Banca per violazione del G.D.P.R., va osservato che le doglianze risultano del tutto generiche; il che rende inammissibile il motivo di appello, limitatamente a tale profilo di responsabilità. Per mero tuziorismo, ad ogni modo, si evidenzia che la doglianza sarebbe, altresì, del tutto infondata nel merito, posto che non risulta agli atti il minimo elemento che possa far presumere che i presunti artefici della truffa siano entrati in possesso dei codici (e dei relativi dati personali) del cliente a fronte di una censurabile condotta, anche solo omissiva, ascrivibile alla Banca ovvero ai suoi sistemi di sicurezza. E, anzi, molteplici sono gli elementi che permettono di affermare che [REDACTED] abbia impiegato la massima diligenza che le era esigibile nel caso concreto.

4. – Conclusione e spese

Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano, nel respingere l'appello in oggetto, conferma la sentenza impugnata e, conseguentemente, condanna il [REDACTED] in proprio nonché in qualità di legale rappresentante dello [REDACTED], al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, avuta cognizione del valore della causa e tenuto conto della complessità della stessa, si liquidano, secondo i parametri medi, in € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di

26

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca941f1681ac5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 303f8593b6b81853d8114c7ab7182



Sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
Proc. Civ. R.G. n. 369/2024

studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Per Questi Motivi

La Corte d'Appello di Milano – Sezione Prima civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. [REDACTED], in conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. [REDACTED] del 2023, così dispone:

- I) **rigetta** l'appello proposto;
- II) **condanna** il [REDACTED] in proprio nonché in qualità di legale rappresentante dello [REDACTED], al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, secondo i parametri medi, in € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- III) **dichiara** ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quarter*, d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Milano, il giorno 11 marzo 2026.

Il Presidente est.
Giuseppe Ondeì

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. [REDACTED]

